



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 aprile 2016  
(OR. en)**

**7419/16**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0041 (NLE)**

---

**COEST 80  
ELARG 31**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

---

PROTOCOLLO  
DELL' ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE  
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO  
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E IL TURKMENISTAN, DALL' ALTRA,  
PER TENER CONTO DELL' ADESIONE  
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA CECA,  
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,  
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELL' UNGHERIA,  
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,  
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA ROMANIA,  
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA  
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA  
ALL' UNIONE EUROPEA



IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito "Stati membri",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione"

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "Euratom"

da una parte,

e

IL TURKMENISTAN

dall'altra,

di seguito denominati insieme "parti contraenti",

CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra ("accordo") è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998;

VISTE l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti contraenti all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra e, alla stregua degli altri Stati membri, adottano il testo dell'accordo, del protocollo nonché delle dichiarazioni comuni allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno dell'accordo, e prendono nota degli scambi di lettere e della dichiarazione allegati all'atto finale.

## ARTICOLO 2

Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette agli Stati membri e al Turkmenistan la versione in lingua bulgara, croata, ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, le versioni linguistiche di cui alla prima frase fanno fede alle stesse condizioni delle versioni danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena dell'accordo.

## ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le notifiche sono depositate presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultima notifica.

## ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, e turkmena, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

PER L'UNIONE EUROPEA

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PER IL TURKMENISTAN